C O M U N E DI S O L E R O
Provincia di Alessandria
Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720
Codice fiscale e partita i.v.a. n. 00411440068

Ordinanza n.8
Data 11.03.2020

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI CASTELLO FAA' DI BRUNO**

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state disposte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Visto il DPCM del 8 marzo 2020 – Virus Covid 19 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) con cui vengono dettate misure straordinarie prescrittive nella Regione Lombardia ed in alcune Provincie del Piemonte, tra cui quella di Alessandria;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Ritenuto pertanto che lo svolgimento del parco giochi rappresenta un evento che determina affollamento di persone in ambiente tale da non consentire il controllo ed il rispetto delle misure igienico sanitario di cui all'allegato I del DPCM del 04.03.2020 nonché del DPCM del 08.03.2020;

Ritenuto pertanto di dover ricorre nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale, per prevenire potenziali situazioni di contagio;

Visto l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, **la chiusura, per motivi contingibili e urgenti, del parco giochi Castello Faà di Bruno**
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a:

- Prefettura di Alessandria
- Questura di Alessandria
- Al locale Comando Stazione Carabinieri.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 giorni (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

Solero, 11.03.2020

IL SINDACO
Ing. Giovanni Ercole